



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Decreto Rettorale

Istituzione del centro interdipartimentale di ricerca, didattica e servizi denominato Neg2Med “Centro di Negoziazione e Mediazione”, approvazione del relativo Regolamento di funzionamento e nomina del Direttore del Centro.

Il Rettore

VISTI gli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 382/1980 in materia di centri interdipartimentali di ricerca e servizi in ambito universitario;

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale 7 ottobre 1994, n. 6434, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale 24 giugno 2020, n. 496, e, in particolare, gli artt. 30, comma 4, e 44 che prevedono la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca e servizi di Ateneo;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 9 agosto 2017 n. 1314, successivamente modificato con Decreto Rettorale 24 giugno 2020 n. 4967, e, in particolare, gli artt. 17 e 18 che disciplinano i centri interdipartimentali di ricerca e servizi di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a), il quale definisce i Centri di responsabilità di Ateneo;

VISTA la proposta dei Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Umane di procedere alla costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca, didattica e servizi denominato Neg2Med “Centro di Negoziazione e Mediazione”, dotato di autonomia gestionale e amministrativa ed avente come obiettivo la creazione di una realtà di riferimento a livello nazionale internazionale, nell'ambito della formazione e della ricerca in materia di mediazione, nonché di diffusione della cultura della negoziazione come strumento di prevenzione e gestione dei conflitti sociali;

VISTA l'approvazione in data 27 gennaio 2021 da parte Consigli di Dipartimento di Scienze Giuridiche e di Scienze Umane del progetto di istituzione del centro Neg2Med;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 16 febbraio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2021 di istituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca, didattica e servizi denominato Neg2Med “Centro di Negoziazione e Mediazione” e di approvazione del relativo Regolamento di funzionamento;

VISTO l'art. 6, comma 2, del Regolamento di funzionamento, relativo alla nomina, in sede di costituzione del Centro, del Direttore da parte del Rettore, su proposta dei Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Umane, sentito il Senato Accademico, per la durata di quattro anni;

VISTA la proposta dei Dipartimenti interessati, nelle sedute dei Consigli di Dipartimento del 27 gennaio 2021, di nominare, quale Direttore del Centro, il Prof. Alberto Maria Tedoldi, associato per il settore scientifico disciplinare IUS/15 Diritto Processuale Civile – Dipartimento di Scienze Giuridiche ed il parere favorevole a tale nomina da parte del Senato Accademico nella seduta del 28 gennaio 2021

decreta

Art. 1 – È istituito il Centro interdipartimentale di ricerca, didattica e servizi denominato Neg2Med “Centro di Negoziazione e Mediazione”, con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Il Centro è dotato di autonomia gestionale e amministrativa da esercitare nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente allo Statuto ed alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.



UNIVERSITÀ
di VERONA

Art. 2 – È emanato il Regolamento di funzionamento del centro interdipartimentale di ricerca, didattica e servizi denominato Neg2Med “Centro di Negoziazione e Mediazione”, nel testo allegato al presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 3 - Il Prof. Alberto Maria Tedoldi, associato per il settore scientifico disciplinare IUS/15 Diritto Processuale Civile - Dipartimento di Scienze Giuridiche, è nominato Direttore del Centro Neg2Med “Centro di Negoziazione e Mediazione” per la durata di quattro anni.

prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..



REGOLAMENTO DEL CENTRO di NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE (Neg2Med)

Art. 1 – Denominazione e sede

1. Il Centro Neg2Med “Negoziazione e Mediazione” dell’Università degli studi di Verona (di seguito denominato Centro), è un Centro Interdipartimentale di Ricerca, Didattica e Servizi istituito con decreto del Rettore, nel rispetto degli artt. 30 e 44 dello Statuto, degli art. 17 e 18 del Regolamento Generale di Ateneo, dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e del D.P.R. 382/1980.
2. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Art. 2 – Finalità e durata

1. Il Centro ha per scopo la diffusione e lo sviluppo della cultura della negoziazione e della mediazione come strumento di educazione, prevenzione e gestione dei conflitti sociali.
2. In particolare, la realizzazione di tale scopo transita per le seguenti specifiche finalità:
 - a) creazione di un centro di riferimento in ambito nazionale e internazionale – anche attraverso la promozione di accordi/convenzioni con altri atenei, enti, ordini professionali, organismi di mediazione e associazioni di professionisti locali, nazionali e internazionali – finalizzato allo sviluppo della ricerca sui meccanismi di accesso alla giustizia e, in particolare, sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie, nonché allo sviluppo dell’alta formazione nel campo della negoziazione e della mediazione;
 - b) promozione della pubblicazione dei risultati dell’attività di ricerca;
 - c) promozione di convenzioni e protocolli d’intesa con enti locali, nazionali e internazionali, finalizzati alla ricerca degli strumenti conciliativi presenti nella tradizione giuridica italiana;
 - d) promozione delle potenzialità di didattica di competenza delle strutture interessate e, più ampiamente, dell’Ateneo attraverso l’elaborazione e lo sviluppo di un’offerta didattica multidisciplinare innovativa e di una specifica identità metodologica del Centro in materia di insegnamento e applicazione delle tecniche di negoziazione e mediazione;
 - e) attivazione di laboratori, in presenza e/o virtuali, finalizzati al supporto delle attività di ricerca e di didattica, supervisione ed erogazione di un servizio di mediazione, con la finalità di:
 - incrementare le occasioni per la cittadinanza di sperimentare tale strumento;
 - favorire un accesso più equo alla giustizia;
 - offrire concrete prospettive professionali grazie alla rete di contatti del Centro stesso.
 - f) stimolazione e implementazione di processi di *law in action* mediante la sperimentazione e l’elaborazione di prassi, protocolli di intesa e proposte di interventi normativi in materia di negoziazione e mediazione;
 - g) promozione di iniziative in materia di mediazione scolastica, interculturale, comunitaria nonché civile e commerciale, in ambito nazionale e internazionale, attraverso la stipulazione di convenzioni con istituti scolastici, con enti locali, associazioni nazionali e internazionali.
3. Le attività svolte dal Centro strumentali alla realizzazione delle predette finalità sono le seguenti.
 - a) Attività di ricerca:
 - Progetti propri del Centro
Il Centro sviluppa progetti di ricerca propri e/o come capofila di reti di gruppi di ricerca locali, nazionali e internazionali su tematiche strategiche in materia di negoziazione e mediazione e, sulla base di specifici accordi e convenzioni, approntando richieste di finanziamento ad enti pubblici o privati e gestendo i finanziamenti ottenuti.
 - Progetti in collaborazione con enti esterni
Il Centro collabora con enti/ricercatori interni o esterni all’Ateneo per progetti di ricerca.
I progetti in collaborazione consistono anche nell’attivazione di tavoli di discussione e sperimentazione di prassi, protocolli di intesa e proposte di interventi normativi in materia di negoziazione e mediazione. Il risultato atteso dall’esecuzione dei suddetti progetti di ricerca consiste in pubblicazioni e studi di eccellenza scientifica, divulgati anche tramite presentazioni, convegni e incontri, nonché nell’acquisizione di dati e risultati, la cui proprietà intellettuale appartiene al Centro.



b) Attività didattica

Il Centro offre un piano didattico finalizzato all'acquisizione dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di mediazione inclusa la formazione continua, proponendo, più in particolare, master e corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per mediatori in ambito interculturale, familiare, civile e commerciale, penale e di giustizia riparativa, sanitario, internazionale e ambientale, nonché negli ulteriori ambiti che il Consiglio Direttivo del Centro di cui al successivo articolo 7 riterrà nel tempo di includere.

I corsi sono tenuti dagli accademici e dai professionisti nonché, più in generale, da docenti e ricercatori universitari e professionisti del territorio esperti nel campo della negoziazione e della mediazione, professionisti/studiosi di centri/enti specializzati negli ambiti di interesse scelti dal Consiglio Direttivo sulla base delle loro competenze ed esperienze.

I corsi possono essere attivati anche in collaborazione con enti, ordini professionali, studi o associazioni di professionisti della mediazione nel rispetto delle apposite convenzioni stipulate.

La didattica può essere svolta sia in presenza che on-line.

Il Centro si propone, inoltre, la creazione e l'impiego di un software di simulazione per l'insegnamento della mediazione, nonché la creazione e l'aggiornamento continuo di un big data base che certifichi la qualità dei servizi di mediazione erogati dal Centro e che raccolga i risultati della ricerca scientifica in materia consentendone la diffusione anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico (art. 3, lett. b, Statuto di Ateneo).

c) Servizio di mediazione

Il Centro offre un servizio di mediazione, sia a pagamento, sia gratuito per determinate categorie di soggetti, in tutti i settori disciplinari di interesse, in base a convenzioni con organismi di mediazione esterni selezionati dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Tecnico Scientifico del Centro.

4. La durata del Centro è pari a quattro anni e il rinnovo è disposto, sulla base dei risultati ottenuti, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il mancato rinnovo comporta la disattivazione del Centro nei modi e nei termini valutati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, garantendo il completamento di eventuali attività e/o servizi, programmi di ricerca in corso di esecuzione, da attuare entro scadenze temporali definite.

Art. 3 - Dipartimenti costituenti e afferenze

1. Il Centro è costituito dai seguenti Dipartimenti dell'Università di Verona:
 - Scienze Giuridiche
 - Scienze Umane
2. Possono chiedere di afferire al Centro ulteriori Dipartimenti o singoli docenti dell'Ateneo con richiesta motivata ed approvata dai rispettivi Consigli, quando risulti evidente il loro interesse specifico nelle finalità del Centro e la disponibilità a fornire supporto tecnico-scientifico all'attività complessiva dello stesso. Il Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 7, su proposta del Direttore, si pronuncerà in merito. Potranno inoltre aderire al Centro, con le modalità di cui al precedente capoverso, Enti e Istituzioni pubbliche o private che con esso condividono gli scopi e le finalità di cui al precedente art. 2. Analoga procedura sarà adottata in caso di recesso da parte di uno dei soggetti aderenti, qualora si ritengano esaurite le esigenze di afferenza al Centro stesso.
3. Il Consiglio Direttivo si pronuncerà anche in caso di revoca dell'adesione/esclusione degli aderenti successivi alla costituzione in casi di particolare gravità, come, ad esempio, specifica inattività, mancato rispetto dello statuto e/o della convenzione del caso.

Art. 4 – Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro gode di autonomia gestionale e amministrativa, che esercita nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente allo Statuto e alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a).
2. Ai compiti di supporto degli organi del Centro, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle ulteriori attività amministrative del Centro, è preposta la Segreteria del Dipartimento sede del Centro.
3. Le funzioni di gestione inerenti alla contabilità e agli acquisti del Centro sono espletate nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.



Art. 5 – Organi di governo

1. Sono Organi del Centro:
 - il Direttore;
 - il Consiglio Direttivo.
2. Il Centro si avvale, inoltre, di un Comitato Tecnico Scientifico, disciplinato dal successivo art. 8.

Art. 6 – Il Direttore

1. Il Direttore è un docente in possesso di comprovata esperienza professionale e qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro.
2. È nominato dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Senato Accademico, dura in carica per il periodo di durata del Centro previsto dall'art. 2 del presente Regolamento e può essere nominato per non più di due mandati consecutivi, sulla base di una valutazione effettuata dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta.
In sede di costituzione del Centro, la nomina del primo Direttore verrà effettuata dal Rettore su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Senato Accademico.
3. Per motivate ragioni, acquisito il parere del Consiglio Direttivo, il Rettore può esercitare, con proprio decreto, la revoca del Direttore.
4. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e della gestione organizzativa della struttura del Centro.
5. In particolare, il Direttore:
 - a) promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
 - b) predispone il piano annuale delle attività del Centro con relativo budget entro il mese di settembre;
 - c) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro;
 - d) predispone una relazione annuale sulle attività svolte con relativa rendicontazione dei costi, da trasmettere entro il mese di marzo al Rettore tramite gli Uffici Amministrativi per le opportune valutazioni;
 - e) è responsabile delle strutture, dei beni e delle attrezzature del Centro;
 - f) stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 10;
 - g) è responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008;
 - h) è soggetto designato dal titolare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018.
6. Al Direttore del Centro può essere corrisposta un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione in base ai fondi disponibili.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto anche:
 - a) da un delegato del Rettore;
 - b) da un numero di docenti non inferiore a 2 e non superiore a 9, con comprovata esperienza nell'ambito della negoziazione e mediazione, nominati dal Rettore, sentito il Direttore del Centro.
 - c) da rappresentanti di Enti e/od Organizzazioni esterne all'Università che entrano a far parte del Centro sulla base di specifici accordi sottoscritti dal Rettore su proposta del Direttore. In ogni caso il numero di questi rappresentanti non può superare quello dei componenti interni all'Università.La nomina dei componenti del Consiglio, che sono riconfermabili, avviene contestualmente alla Costituzione del Centro e ad ogni rinnovo.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro, ed ha le seguenti funzioni:
 - a) individuare le tematiche strategiche di ricerca;
 - b) approvare il piano annuale delle attività entro il mese di settembre e il relativo budget;
 - c) approvare le linee di sviluppo del Centro, proponendo annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano degli investimenti;
 - d) formulare proposte al Direttore Generale in merito ad eventuali esigenze di personale tecnico/amministrativo;
 - e) formula le proposte di modifica al presente regolamento che verranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico;
 - f) approvare eventuali tariffari.
3. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. Ai fini della determinazione del *quorum* strutturale dell'organo non si computano coloro i quali abbiano



giustificato la loro assenza. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, nel caso di parità prevale il voto del Direttore.

4. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito.
5. Alle riunioni del Consiglio partecipa senza diritto di voto, il Segretario del Dipartimento, o suo delegato, dove ha sede il Centro, avente compiti di supporto agli organi di cui al precedente art. 4.

Art. 8 – Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo di supporto alla progettazione ed alla programmazione delle attività scientifiche del Centro.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da:
 - a) Il Direttore del Centro
 - b) esponenti di chiara fama nazionale e internazionale/esperti e studiosi in materia di conciliazione, negoziazione e mediazione, nominati dal Consiglio Direttivo.
 - c) referenti delle Università italiane e/o straniere con le quali sono stati stipulati accordi di cooperazione.
3. Alla seduta di insediamento, il Comitato Tecnico Scientifico nomina il proprio Presidente.
4. Il Comitato resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo ed è riconfermabile.
5. Il Direttore convoca il Comitato almeno una volta all'anno anche per via telematica, ove esplicitamente previsto nella lettera di convocazione. Ulteriori adunanze si potranno tenere qualora ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei componenti.
6. Il Comitato Tecnico Scientifico esplica i seguenti compiti:
 - a) promuove e sviluppa le relazioni nazionali ed internazionali nei settori di attività del Centro;
 - b) promuove e coadiuva il Centro nelle attività di ricerca;
 - c) esprime un parere su richieste di convenzioni e accordi di cooperazione provenienti da Università italiane e/o estere, enti pubblici o privati;
 - d) esprime un parere sul piano annuale delle attività del Centro, con la possibilità di integrarlo in base alle richieste pervenute al Centro stesso.

Art. 9 – Risorse

1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) finanziamenti e contributi di ricerca da parte di enti pubblici e/o privati;
 - b) fondi derivanti dalle eventuali attività di formazione e mediazione svolte dal Centro;
 - c) proventi derivanti da attività in conto terzi.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro può disporre di:
 - a) collaboratori esterni, assegnisti di ricerca e borsisti, necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di specifici progetti o esigenze, pagati tramite le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) eventuale personale dedicato assegnato al Centro;
 - c) locali e attrezzature in dotazione al Centro.

Art. 10 – Collaborazioni esterne

1. Il Centro stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
2. Il Centro stipula, inoltre, contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al Regolamento Contratti e Convenzioni per Attività Conto terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
3. Il Centro si avvale di consulenti esterni, nazionali e internazionali, sulla base di specifici accordi di collaborazione e/o in base alle esigenze per le attività da espletare.

Art. 11 - Emanazione ed entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.



Art. 12 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 11.

Art. 13 - Norme Finali

1. Tutte le cariche, professioni, titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.